

COMUNE DI ARZIGNANO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N 8 DEL 9.2.1994, IN ATTI AL CO.RE.CO. AL N 1128 DEL 21.02.1994, ESECUTIVA IL 14.03.1994.

MODIFICATO CON:

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 21.05.1994;
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 24.05.1997;
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 10.12.2002.

I N D I C E G E N E R A L E

=====

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI -

CAPO I - OGGETTO E COMPETENZE

- ART. 1 Oggetto
- ART. 2 Competenze
- ART. 3 Responsabilità
- ART. 4 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE -
ACCERTAMENTO DEI DECESSI -

- ART. 5 Dichiarazione di morte
- ART. 6 Denuncia della causa di morte accertamento dei decessi
- ART. 7 Rinvenimento ossa, resti mortali parte di cadavere

CAPO III - OSSERVAZIONE DI CADAVERI - OBITORI -

- ART. 8 Periodo di osservazione
- ART. 9 Cautele
- ART. 10 Locali di osservazione
- ART. 11 Obitori

CAPO IV - PERMESSI DI SEPPELLIMENTO

- ART. 12 Rilascio autorizzazioni
- ART. 13 Consegna permessi
- ART. 14 Rilascio di cadaveri
- ART. 15 Prelievi per trapianti terapeutici
- ART. 16 Autopsia e trattamenti conservativi
- ART. 17 Norme di riferimento

CAPO V - FERETRI -

- ART. 18 Deposizione della salma nel feretro
- ART. 19 Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- ART. 20 Chiusura del feretro
- ART. 21 Caratteristiche dei feretri

CAPO VI - TRASPORTI FUNEBRI -

- ART. 22 Tipi di trasporto
- ART. 23 Orario trasporti
- ART. 24 Caratteristiche dei carri funebri
- ART. 25 Trasporto per e da altri Comuni
- ART. 26 Trasporti all'estero e dall'estero
- ART. 27 Trasporto di salme senza funerale
- ART. 28 Trasporto di ceneri e di resti
- ART. 29 Norme di riferimento

TITOLO II - SERVIZI NEI CIMITERI -

CAPO I - CIMITERI -

- ART. 30 Elenco dei cimiteri
- ART. 31 Piani regolatori cimiteriali
- ART. 32 Costruzione dei cimiteri
- ART. 33 Ammissione nei cimiteri
- ART. 34 Compiti del custode necroforo
- ART. 35 Compiti del seppellitore necroforo
- ART. 36 Orari apertura cimiteri
- ART. 37 Divieti
- ART. 38 Divieto ingresso veicoli
- ART. 39 Lavori murari
- ART. 40 Materiali ornamentali

CAPO II - INUMAZIONI E TUMULAZIONI -

- ART. 41 Campi di inumazione
- ART. 42 Caratteristiche delle fosse
- ART. 43 Tumulazioni e divieti inerenti
- ART. 44 Norme di riferimento

CAPO III - CREMAZIONI -

- ART. 45 Autorizzazione per la cremazione
- ART. 46 Gratuità del servizio
- ART. 47 Modalità di cremazione
- ART. 48 Trasporto e verbale di consegna
- ART. 49 Norme di riferimento

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI -

- ART. 50 Esumazioni ordinarie
- ART. 51 Raccolta ossa - incenerimento materiale
- ART. 52 Estumulazioni ordinarie
- ART. 53 Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- ART. 54 Esumazioni straordinarie
- ART. 55 Estumulazioni straordinarie
- ART. 56 Tumulazioni: operazioni vietate
- ART. 57 Salme aventi oggetti da recuperare

TITOLO III - SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI -

CAPO I - TIPOLOGIE E CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE

- ART. 58 Tipologia
- ART. 59 Durata delle concessioni
- ART. 60 Modalità di concessione
- ART. 61 Atto di concessione
- ART. 62 Canone di concessione

CAPO II - CONCESSIONI QUARANTENNALI -

- ART. 63 Diritto d'uso loculi
- ART. 64 Scadenza concessione

CAPO III - TOMBE DI FAMIGLIA -

- ART. 65 Criteri per la concessione
- ART. 66 Modalità di concessione
- ART. 67 Ammissione in sepoltura di famiglia
- ART. 68 Tumulazioni provvisorie in tomba di famiglia
- ART. 69 Morte del concessionario
- ART. 70 Vigilanza
- ART. 71 Doveri in ordine alla manutenzione delle tombe di famiglia

CAPO IV - REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

- ART. 72 Estinzione delle concessioni
- ART. 73 Revoca
- ART. 74 Decadenza
- ART. 75 Rinuncia alla concessione di tombe di famiglia
- ART. 76 Rinuncia alla concessione di loculi, cellette e fosse a terra
- ART. 77 Soppressione cimiteri
- ART. 78 Sepolture fuori del cimitero
- ART. 79 Cautele
- ART. 80 Sanzioni
- ART. 81 Validità
- ART. 82 Rinvio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - OGGETTO E COMPETENZE

ART. 1
OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria ed a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone.

ART. 2
COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, in ottemperanza a quanto previsto nel presente regolamento e alle disposizioni di Legge vigenti in materia, sentito, ove previsto, il Coordinatore Sanitario.

ART. 3
RESPONSABILITÀ

Il Comune, mentre ha cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, furti o danno alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego improprio dei mezzi posti a disposizione del pubblico.

ART. 4
ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- 1) Presso il cimitero è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n.285 del 10.09.1990.
- 2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a. una copia del presente regolamento;
 - b. l'elenco delle salme soggette ad esumazione ed estumulazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - c. l'elenco delle fosse, delle tombe e dei loculi per i quali è in corso la procedura di decadenza della concessione.

CAPO II
DICHIARAZIONE DI MORTE - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE -
ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 5
DICHIARAZIONE DI MORTE

- 1) Di ogni caso di morte che avviene in territorio comunale deve essere fatta dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo entro ventiquattro ore dal decesso da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persone informate del decesso. Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto la dichiarazione può essere fatta da due persone che ne sono informate.

2) In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato deve trasmettere avviso della morte, nel termine di cui al comma primo, all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni di cui all'art. 140 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238.

ART. 6

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

La denuncia della causa di morte e gli accertamenti necroscopici sono effettuati dai soggetti indicati e con le modalità previste nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990.

ART. 7

RINVENIMENTO OSSA, RESTI MORTALI, PARTI DI CADAVERE

1) Chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

2) Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopico e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI - OBITORI

ART. 8

PERIODO DI OSSERVAZIONE

1) Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamento conservativo, a conservazione in cella frigorifera, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.

2) Il termine di cui al comma precedente può essere derogato nei casi di decapitazione, maciullamento e in quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte con le modalità indicate all'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990.

3) Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o nei casi di iniziata putrefazione o quando ragioni speciali lo richiedano il Sindaco, su proposta del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale o di un suo delegato, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

4) L'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 9

CAUTELE

1) Durante il periodo di osservazione devono essere usate tutte le precauzioni perché non siano impediti eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuna assistenza e sorveglianza o con l'impiego di apposite strumentazioni.

2) Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva sono adottate le speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario della U.L.S.S..

ART. 10

LOCALI DI OSSERVAZIONE

- 1) Il Comune deve disporre, presso il cimitero, di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso trattenerle per il previsto periodo di osservazione;
 - b. morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c. ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- 2) Tale deposito può essere istituito dal Comune anche presso ospedali, istituti sanitari, chiese oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
- 3) Il trasporto al locale di osservazione deve essere fatto in conformità... all'art. 27 del presente regolamento.

ART. 11

OBITORI

- 1) In diverso ed apposito locale verranno assolte le seguenti funzioni obitoriali:
 - a. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b. deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
- 1) L'obitorio può essere istituito anche presso ospedali o altri enti sanitari, ovvero, in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

CAPO IV

PERMESSI DI SEPPELLIMENTO

ART. 12

RILASCIO AUTORIZZAZIONI

- 1) La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere preceduti dall'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuta la morte conformemente alle norme dell'ordinamento dello stato civile e di polizia mortuaria.
- 2) La medesima autorizzazione è necessaria, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 285/1990, per il seppellimento di parti di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.
- 3) Per la sepoltura dei prodotti abortivi e dei feti si osservano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 del D.P.R. 285/90.
- 4) Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza prescritta autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica, a norma dell'articolo 142 dell'ordinamento dello stato civile.

ART. 13

CONSEGNA PERMESSI

I permessi di cui all'art.12 devono essere consegnati, dall'incaricato al trasporto, al custode del cimitero e da questo conservati.

ART. 14**RILASCIO DI CADAVERI**

In nessun caso è consentito asportare dal cimitero cadaveri, ossa od altri resti umani, salvo quanto previsto dal capo IV del D.P.R. n.285/90 relativamente agli scopi di studio.

ART. 15**PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI**

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 16**AUTOPSIA E TRATTAMENTI CONSERVATIVI**

1) Le autopsie ed i trattamenti conservativi dei cadaveri vengono svolti a norma degli art. 45, 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 285/90 e dovranno essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2) I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale interessata per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

3) Quando la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

4) Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico del settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 17**NORME DI RIFERIMENTO**

Per quanto non previsto dal presente capo IV, si osservano le disposizioni contenute nei capi II e III del Regolamento di Polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e nella circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della Sanità pubblicata sulla G.U. 8 luglio 93 n. 158.

**CAPO V
FERETRI****ART. 18****DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO**

1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.

2) Ciascun feretro non può che contenere una sola salma; madre e neonato, morti all'atto del parto o in conseguenza immediata di esso, possono essere chiusi nello stesso feretro.

3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o avvolta in lenzuola.

4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'unità sanitaria locale detterà le necessarie misure protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 19

FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

1) Nel disporre della salma e dei funerali, ha prevalenza la volontà dello stesso defunto in qualunque modo espressa.

2) In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

3) Tale ordine vale anche per le esumazioni, le estumulazioni e i trasferimenti.

4) Il coniuge passato in seconde nozze decade dalla priorità nel disporre eventuali provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ART. 20

CHIUSURA DEL FERETRO

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato dal Sindaco.

In ogni caso è eseguita dopo l'autorizzazione di cui all'art. 12 e dopo aver accertato che siano state osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

ART. 21

CARATTERISTICHE DEI FERETRI

1) La struttura dei feretri e le qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura, oltre che al trasporto funebre, e cioè:

- a. **per inumazioni**: il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice etc... stagionato); le tavole piallate nelle due faccie non devono essere di spessore inferiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme all'art. 75 del D.P.R. n. 285/90 e a quanto stabilito con circolare n. 24 del 24.06.93 del Ministero della Sanità pubblicata sulla G.U. 08.07.93 n. 158. I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 55, potranno essere inumati anche se non corrispondono alle suddette indicazioni.
- b. **per tumulazioni**: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.
- c. **per trasferimento da Comune a Comune, all'estero o dall'estero**: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b), nonché gli artt. 26, 27 e 28 del D.P.R. 285/90.

2) I trasporti di salme di persone morte di malattia infettiva vengono effettuati, in ogni caso, secondo le prescrizioni di cui alla lettera b) del primo comma.

CAPO VI TRASPORTI FUNEBRI

ART. 22

TIPI DI TRASPORTO

1) Nel territorio comunale il servizio dei trasporti funebri è esercitato in regime di libera concorrenza.

- 2) Le ditte esercenti servizi di onoranze funebri devono dimostrare di essere in possesso o avere la disponibilità di un mezzo idoneo sotto il profilo sanitario, di essere in possesso di autorizzazione comunale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 114/98, o comunicazione di apertura di un esercizio di vicinato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 114/98, per la vendita al minuto di articoli funerari e licenza di cui all'art. 115 TULPS, o denuncia inizio attività (ex licenza di cui all'art. 115 del TULPS).
- 3) Per ogni trasporto funebre diretto ad altro Comune o all'estero è dovuto un diritto di trasporto.
- 4) Sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con propri mezzi e i trasporti verso altro Comune finalizzati all'effettuazione della cremazione con successiva sepoltura presso i cimiteri di Arzignano o trasporti fuori Comune per autopsia o altri accertamenti necroscopici.
- 5) L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di una apposita autorizzazione del Sindaco, che deve essere consegnata al custode del cimitero.
- 6) Il Comune provvede ai servizi di trasporto funebre a proprio carico, a mezzo di ditta presente sul territorio comunale previa gara ufficiosa.

ART. 23

ORARIO TRASPORTI

- 1) Il Sindaco, con propria ordinanza, disciplina l'orario dei trasporti, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta di un cadavere in transito.
- 2) Spetta al Coordinatore sanitario fissare, sulla base di quanto disposto dal Sindaco con propria ordinanza, l'orario dei funerali.
- 3) Al fine di garantire il corretto svolgimento del lavoro del personale addetto al cimitero, nell'ipotesi di più funerali nello stesso giorno, l'arrivo delle salme al cimitero dovrà essere distanziato almeno di 30 minuti.
- 4) La ditta incaricata darà comunicazione del trasporto funebre al custode del Cimitero almeno 24 ore prima del funerale.

ART. 24

CARATTERISTICHE DEI CARRI FUNEBRI

- 1) Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio od al cimitero, è eseguito in carro chiuso, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
- 2) I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dalla competente unità sanitaria locale che ne controlla almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.
- 3) Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 25

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI

- 1) Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane fuori dal Comune è autorizzato con decreto del Sindaco a seguito di domanda degli interessati.
- 2) La domanda deve essere accompagnata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla esumazione o estumulazione è sufficiente il certificato di morte.
- 3) Al decreto è allegato il nulla-osta del Coordinatore sanitario nonché il verbale di eseguite prescrizioni per trasporto funebre di salma.

4) Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate, ai sensi dell'art. 21.

6) Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Al di fuori di questo caso, il trasporto delle ceneri da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al primo comma.

ART. 26

TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

Il trasporto di salma per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del D.P.R. n. 285 del 10/9/90.

ART. 27

TRASPORTO DI SALME SENZA FUNERALE

1) Il trasporto di cadavere al deposito di osservazione, prima che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione, deve essere eseguito con autoambulanze o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, etc., il Sindaco a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione, o in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

ART. 28

TRASPORTO DI CENERI E DI RESTI

1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane e di resti mortali assimilabili e di ceneri è autorizzato dal Sindaco; se il trasporto è da o per l'estero l'autorizzazione sarà data dall'autorità di cui agli artt. 27, 28, 29, del D.P.R. 285/90. Il trasporto suddetto non è soggetto alle misure igienico precauzionali stabilite per il trasporto di salma.

2) Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

ART. 29

NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto dal presente capo V si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del D.P.R. n.285 e nella circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93 pubblicata su G.U. del 08.07.93 n. 158.

TITOLO II SERVIZI NEI CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ART. 30

I cimiteri che il Comune destina alla sepoltura di cadaveri sono quelli dell'Altura e di Pugnello.

ART. 31

PIANI REGOLATORI CIMITERIALI

1) L'Ufficio Tecnico comunale provvede alla stesura delle planimetrie in scala 1:5000 dei Cimiteri esistenti nel territorio comunale; detta planimetria comprenderà anche le zone di rispetto cimiteriale.

2) La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o, siano soppressi quelli vecchi o quando, a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

3) Copia di dette planimetrie dovranno essere trasmesse a tutti gli uffici comunali competenti.

ART. 32

COSTRUZIONE DEI CIMITERI

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e la costruzione di cimiteri nuovi, devono essere redatti conformemente alle norme di cui al capo X del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 e alle leggi sanitarie vigenti.

ART. 33

AMMISSIONE NEI CIMITERI

Nei cimiteri comunali sono ricevute senza distinzioni di origine, di cittadinanza, di religione:

- a. le salme delle persone morte nel territorio del Comune, quando non venga richiesta altra destinazione;
- b. le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso al momento della morte la propria residenza;
- c. Le salme delle persone che, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, hanno diritto al seppellimento in una sepoltura privata del cimitero;
- d. I nati morti e i prodotti del concepimento;
- e. I resti mortali delle persone sopra indicate;
- f. Le salme delle persone precedentemente residenti nel Comune e che abbiano dovuto trasferire la propria residenza in seguito a ricovero presso case di cura di altri Comuni.

ART. 34

COMPITI DEL CUSTODE NECROFORO

Al servizio dei cimiteri è addetto un custode necroforo.

Il custode è responsabile della custodia e manutenzione dei Cimiteri nonché dei servizi che in esso si svolgono e in particolare:

- a. per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; ritira

- altresi, l'autorizzazione del Sindaco, che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- b. presenza e provvede alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa risponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
 - c. sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
 - d. iscrive nell'apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dall'art. 52 del Regolamento 10.9.90, n. 285, nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti, etc; tale registro deve essere tenuto con diligenza ed un esemplare dei registri deve essere consegnato ad ogni fine d'anno all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;
 - e. cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
 - f. presenza e provvede alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, redigendo ogni volta apposito verbale, di cui consegna copia al Comune;
 - g. sorveglia che ogni intervento sulle salme e sulle tombe sia debitamente autorizzato e che siano state pagate le relative tariffe;
 - h. regola l'apertura al pubblico del Cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco, conservando le chiavi dei cancelli;
 - i. durante l'orario di apertura al pubblico, sorveglia che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
 - l. vigila e si accerta che la installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;
 - m. controlla che le tombe private siano in buono stato di manutenzione e segnala all'Ufficio Tecnico Comunale gli eventuali stati di degrado e di pericolo, ove si verificano;
 - n. dispone e/o provvede alla regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi, chiedendo, quando occorre, una disinfezione;
 - o. è responsabile del buon andamento dei Cimiteri assegnati e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento, comprese quelle di cui al successivo art.35;
 - p. è tenuto a comunicare all'Ufficio Tecnico comunale l'inosservanza del presente regolamento ad opera degli utenti ed eventuali stati di degrado delle strutture, onde tutelare l'incolumità pubblica.

ART. 35

COMPITI DEL SEPPELLITORE NECROFORO

- 1) Alle materiali operazioni di seppellimento provvede il necroforo seppellitore, al quale, in particolare, compete:
 - a. eseguire gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettuare le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, le riduzioni, etc.;
 - b. eseguire le tumulazioni in loculi o tombe e provvedere alla chiusura degli stessi con opere in muratura;
 - c. durante le suddette operazioni, indossare i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione, provvedendo alla fine a disinfettarli correttamente;
 - d. su richiesta del custode o dell'Ufficiale dello Stato Civile, recarsi sul luogo indicatogli per operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
 - e. attendere alla pulizia dei locali del cimitero, sotto i portici, nei campi e nei vialetti, mantenere curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente l'erba;

- f. provvedere alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
 - g. svolgere, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del cimitero e sostituire il custode - necroforo in caso di assenza per ferie o per malattia.
- 2) Il necroforo seppellitore non può appropriarsi, in nessun caso, di cose di pertinenza dei feretri, nè accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali.

ART. 36

ORARI APERTURA CIMITERI

- 1) I cimiteri rimangono aperti al pubblico durante le ore e nei giorni stabiliti con ordinanza del Sindaco.
- 2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
- 4) Durante il periodo in cui il Cimitero non è aperto al pubblico, i cancelli, di norma, devono rimanere chiusi a chiave.
- 5) In occasione delle festività dei defunti, si dispone che, a partire dal giorno 27 ottobre e sino a tutto il 5 Novembre, sia sospeso, di norma, qualsiasi lavoro inerente alla costruzione di manufatti, alla posa di lapidi e segni funerari all'interno dei cimiteri.

ART. 37

DIVIETI

- 1) Nel cimitero è vietato:
 - a. ogni atto e contegno irriverente e comunque in contrasto con la religiosità del luogo;
 - b. manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare e danneggiare le aiuole, prati, siepi od alberi;
 - c. disturbare in qualsiasi modo i visitatori.
- 2) Non è consentito, l'accesso nel cimitero a cani od altri animali neppure se accompagnati.
- 3) Non è consentito, inoltre, l'accesso nel cimitero a fanciulli di età inferiore ai dieci anni se non accompagnati da adulti.
- 4) Il transito nei porticati e nei passaggi comuni dovrà risultare costantemente garantito.
- 5) È vietato il deposito di oggetti ingombranti.

ART. 38

DIVIETO INGRESSO VEICOLI

- 1) Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere ad eccezione dei carri funebri, dove possibile e se regolarmente autorizzati.
- 2) Per il trasporto dei materiali da costruzione, l'ingresso dei veicoli sarà consentito nell'intesa che l'ingombro, il peso e le capacità di manovra del veicolo siano compatibili con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero, limitatamente al tempo necessario allo scarico e carico del materiale. L'ingresso dei veicoli di cui sopra, deve svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti e previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.

ART. 39

LAVORI MURARI

- 1) Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.
- 2) I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal custode.
- 3) Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

ART. 40

MATERIALI ORNAMENTALI

- 1) È consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande, nonché coltivare fiori ed arbusti, purché questi non assumano proporzioni eccessive e non escano dal perimetro dello spazio appositamente assegnato.
- 2) Le lapidi, le croci i monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse, che sulle sepolture private, non potranno essere installate, rimosse e modificate senza l'autorizzazione del Sindaco.
- 3) I disegni delle lapidi, di eventuali fregi, ornamenti ed iscrizioni devono essere sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione Comunale, che rilascerà la relativa autorizzazione su istruttoria dell'Ufficio Tecnico.
- 4) Sui monumenti funebri è vietato apporre scritte pubblicitarie di qualsiasi genere.
- 5) I fiori secchi, le corone, i ceri, le carte, i materiali lapidei e similari provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale sono rifiuti speciali assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

CAPO II

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 41

CAMPI DI INUMAZIONE

- 1) Nei cimiteri sono previsti appositi campi destinati alla sepoltura nella nuda terra. Le operazioni inerenti alle inumazioni nel campo comune sono fatte a cura e spese del Comune.
- 2) I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun quadro e poi, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
- 3) In uno stesso riquadro non possono essere seppellite salame di adulti e di bambini di età inferiore ai 10 anni.

ART. 42

CARATTERISTICHE DELLE FOSSE

- 1) Ogni fossa di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo di materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2) Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
- 3) Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno 50 centimetri. I vialetti dei campi comuni devono essere provvisti di sistemi di fognatura adatti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 43

TUMULAZIONI E DIVIETI INERENTI

- 1) E' consentita la tumulazione di salme unicamente negli appositi loculi costruiti dal Comune oppure nelle tombe di famiglia o di collettività.
- 2) Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.
- 3) Le iscrizioni sulle lastre di chiusura saranno limitate ai dati anagrafici, con eventuale dedica di poche parole e alla fotografia, del solo defunto. È obbligo del concessionario far apporre le generalità del defunto.
- 4) Previa autorizzazione dell'ufficio tecnico, sarà consentita, l'asportazione dal cimitero da parte dei marmisti delle lastre di chiusura, per la durata massima di gg. 5, allo scopo di eseguire le iscrizioni autorizzate a condizione che sia stata preventivamente eseguita la chiusura mediante muratura.
- 5) Le dimensioni di ingombro della lampada votiva e dei portafiori dovranno essere conformi a quanto disposto dall'Ufficio Tecnico comunale.

ART. 44

NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda il presente capo III si applicano le disposizioni contenute nel capo XV del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 e nella Circolare 24.06.93 n. 24 del Ministero della Sanità pubblicata sulla G.U. 08.07.93 n. 158.

CAPO III CREMAZIONI

ART. 45

AUTORIZZAZIONE PER LA CREMAZIONE

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco nei casi e con le modalità di cui all'art. 79 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e della circolare del Ministero della Sanità... n. 24 del 24.06.93 pubblicata sulla G.U. dell'08.07.93 n. 158.

((ART. 46 (Articolo abrogato ex lege 26/2001.

GRATUITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio di cremazione è gratuito al pari della inumazione in campo comune. Finché il Comune non disporrà di un proprio crematorio, si provvederà al rimborso delle spese sostenute dall'Ente gestore dell'impianto che ha eseguito il servizio.))

ART. 47

MODALITÀ DI CREMAZIONE

- 1) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria, portante all'esterno il nome, la data di nascita e di morte del defunto ed avere dimensioni tali da poter essere contenuta nelle cellette in cui verrà collocata.
- 2) Le urne di cui al comma 1 sono collocate nel cimitero in apposita nicchia salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

ART. 48

TRASPORTO E VERBALE DI CONSEGNA

- 1) Al trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 28 del presente regolamento.

2) La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali:

- a. uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale presso cui avviene la cremazione;
- b. il secondo da chi prende in consegna l'urna e consegnato al servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri;
- c. il terzo esemplare deve essere trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile.

ART. 49

NORME DI RIFERIMENTO

Al presente capo IV si applicano le disposizioni contenute nel capo XVI del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93 pubblicata nella G.U. n. 158 dell'08.07.93.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 50

ESUMAZIONI ORDINARIE

- 1) Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 20 anni dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
- 2) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- 3) Le salme che risultano indecomposte sono trasferite o in apposito campo all'uopo destinato o in campo comune in attività, in modo da non interrompere la scadenza generale del campo.

ART. 51

RACCOLTA OSSA - INCENERIMENTO MATERIALI

- 1) Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che, le parti interessate facciano domanda di raccoglierele per deporle in cellette ossario od altro manufatto avuto in concessione, previo pagamento del corrispettivo così come stabilito nell'allegato tariffario.
- 2) In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco aventi le caratteristiche prescritte nell'art. 36, comma 2 del D.P.R. n. 285/90.
- 3) Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.09.1982, n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 52

ESTUMULAZIONI ORDINARIE

- 1) Le estumulazioni ordinarie, per motivi igienico sanitari, si eseguono dopo quarant'anni dalla tumulazione e sono regolate dal Sindaco. Per le salme tumulate in sepoltura privata a concessione perpetua l'estumulazione ordinaria avviene, su richiesta degli interessati, trascorsi quarant'anni dal decesso.
- 2) I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati, dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura per consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, in un particolare settore del campo comune per un periodo minimo di 5 anni.

3) Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, su parere del Coordinatore sanitario.

ART. 53

AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Dell'inizio delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie è dato avviso almeno sei mesi prima a mezzo di appositi cartelli affissi all'albo del Comune e ai cancelli d'entrata dei cimiteri.

ART. 54

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1) Le esumazioni straordinarie si eseguono a richiesta dell'autorità giudiziaria in qualunque epoca dell'anno o unicamente nei mesi da ottobre ad aprile, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportare le salme in altre sepolture o per cremarle.

2) Per i morti di malattia contagiosa l'esumazione non può essere autorizzata a meno che non siano decorsi due anni dalla morte e il Coordinatore sanitario dichiara che la stessa può eseguirsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 55

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1) Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede previa l'acquisizione del nulla-osta del Coordinatore Sanitario o di medico all'uopo delegato.

2) Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione dello stesso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 285/90.

ART. 56

TUMULAZIONI: OPERAZIONI VIETATE

1) E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella della cassa con la quale fu collocato nel loculo o nella tomba.

2) Il responsabile del servizio di custodia del cimitero Ź tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al sindaco, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

3) E' vietato collocare in uno stesso loculo, oltre al feretro cassette con resti mortali.

4) E' consentito collocare una o più cassette con resti mortali, od urne cinerarie in apposito spazio separato situato all'interno della tomba di famiglia.

ART. 57

SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE

1) I familiari che ritengono che la salma da esumare o da estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono farne avviso al custode prima dell'esumazione o dell'estumulazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.

- 2) Il materiale richiesto e non ritirato entro due mesi dal giorno dell'esumazione o dell'estumulazione rimane di proprietà del Comune.
- 3) Le croci, le lapidi ed i copritomba, se non richiesti dagli interessati, restano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del Cimitero.
- 4) Sono conservate a cura del Comune le opere di pregio artistico o storico.

TITOLO III SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

CAPO I - TIPOLOGIE E CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE

ART. 58 TIPOLOGIA

Nel cimitero il Comune può accordare le seguenti concessioni per sepolture private, su aree specificatamente previste nel Piano Regolatore cimiteriale di cui all'art. 31:

- a. loculi;
- b. tombe di famiglia scoperte a celle sotterranee, a portico, ad edicola aperta, edicola a schema fisso;
- c. cellette ossario;
- d. cellette per ceneri;
- e. aree per inumazioni (fosse a terra).

ART. 59 DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per sepolture private possono consistere:

- a. nell'uso temporaneo, per anni quaranta dalla data di concessione, di loculi predisposti dal Comune;
- b. nell'uso temporaneo, per anni 99 dalla data di concessione, di tombe di famiglia predisposte dal Comune;
- c. nell'uso temporaneo, per anni quaranta dalla data di concessione, di cellette, predisposte dal Comune per la conservazione di resti e ceneri;
- d. nell'uso temporaneo, per anni quaranta dalla data di concessione di fosse a terra;
- e. nell'uso "perpetuo" di tombe, fosse a terra e loculi concessi con tale modalità anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803.

ART. 60 MODALITA' DI CONCESSIONE

- 1) Chi intenda ottenere in concessione una sepoltura privata di qualsiasi tipo, deve presentare apposita domanda al Sindaco fornendo le seguenti indicazioni: il tipo di sepoltura richiesta, cognome e nome del concessionario o dei concessionari cui la sepoltura viene intestata, elezione di domicilio in Arzignano, anche delegando una persona residente nel Comune.
- 2) La domanda di concessione comporta automaticamente l'accettazione di tutte le disposizioni vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
- 3) Per quanto riguarda i loculi, qualora il numero a disposizione sia inferiore alla percentuale media di utilizzo degli stessi nei cinque anni precedenti, l'Amministrazione accoglierà la richiesta di concessione solo in caso di effettiva necessità.

ART. 61

ATTO DI CONCESSIONE

- 1) Il diritto di sepoltura privata consiste in una concessione amministrativa su di un bene di carattere demaniale, concessione che lascia, in ogni caso, integro il diritto di proprietà del Comune.
- 2) Ogni concessione deve risultare da apposito atto, contenente tutte le clausole e particolari condizioni relative alla concessione stessa.
- 3) Con detta concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso dell'opera o dell'area da adibire a sepoltura, per la durata prevista all'art. 59.
- 4) Tale diritto non è commerciabile, né alienabile. Il concessionario potrà, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione a favore del Comune, così come stabilito dagli artt. 75 e 76.

ART. 62

CANONE DI CONCESSIONE

- 1) Il canone di concessione delle sepolture private è stabilito con apposita delibera della Giunta Comunale che lo determinerà anche tenendo conto del costo di costruzione dei manufatti.
- 2) Se la concessione del loculo è richiesta ed ottenuta prima dell'utilizzo, il concessionario o i suoi eredi sono tenuti a corrispondere al Comune, al momento della tumulazione tanti quaresimesimi della tariffa in vigore in quel momento quanti sono stati gli anni in cui il loculo è rimasto a disposizione. In tale ipotesi la concessione si intende prorogata fino ad anni quaranta decorrenti dalla data della tumulazione.

CAPO II CONCESSIONI QUARANTENNALI

ART. 63

DIRITTO D'USO LOCULI

- 1) Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può essere perciò ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo.
- 2) Tuttavia quando la concessione del loculo venga rilasciata prima dell'utilizzo come consentito dal 2° comma dell'articolo precedente, la stessa s'intende effettuata per la tumulazione di un membro della famiglia, intendendosi per famiglia i coniugi, gli ascendenti, i discendenti diretti, i collaterali e gli affini fino al secondo grado civile, previa per questi ultimi l'autorizzazione del concessionario.
- 3) Nel caso di trasferimento di un cadavere da un loculo di prima tumulazione ad altro di nuova concessione, richiesto per tumulazione accanto ai familiari, il loculo vecchio ritornerà al Comune che rimborserà al concessionario la quota stabilita dall'art.76 del presente regolamento.

ART. 64

SCADENZA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione il loculo ritorna nella disponibilità del Comune che provvede a propria cura e spese alla traslazione dei resti nell'ossario comune o, qualora la salma risultasse indecomposta, al suo trasferimento in un apposito campo di inumazione.

E' consentito agli interessati di chiedere che i resti, anziché deposti nell'ossario comune, vengano raccolti e collocati in una celletta ossario di cui all'art. 59 lettera c), previo pagamento del relativo canone di concessione.

CAPO III
TOMBE DI FAMIGLIA

ART. 65

CRITERI PER LA CONCESSIONE

- 1) Le tombe di famiglia possono essere concesse:
 - a. Ad una o più persone e per esse alle loro famiglie intendendosi per famiglia i coniugi, gli ascendenti e i discendenti diretti. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dal rappresentante dei concessionari di cui all'art. 66 punto 3).
 - b. Ad Enti Morali, a Congregazioni religiose o alle Parrocchie e per essi al loro rappresentante legale "pro tempore". In questo caso la concessione si intende fatta a favore esclusivo dei membri dell'ente o della Congregazione e non si estende ai loro familiari.
- 2) Più concessionari, se d'accordo, con scrittura privata, da presentare al Sindaco, possono procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.
- 3) In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
- 4) La concessione non può essere fatta a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

ART. 66

MODALITA' DI CONCESSIONE

- 1) Nel caso di più domande giacenti e qualora non fosse possibile dare evasione a tutte, si procederà all'assegnazione, seguendo la data di presentazione al protocollo delle domande e a parità di data, mediante sorteggio.
- 2) La concessione dovrà esplicitamente indicare la durata e natura della concessione, la descrizione della sepoltura, l'esatto nominativo della persona o famiglia cui la sepoltura deve servire, l'eventuale inclusione od esclusione dal diritto d'uso di persone determinate, la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo, secondo la tariffa vigente.
- 3) Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune la rappresentanza per l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto nessuna sepoltura potrà essere effettuata nella tomba di famiglia.
- 4) Il titolare di una concessione che trasferisca la propria residenza in altro Comune, deve comunicare il nuovo indirizzo all'ufficio concessioni cimiteriali, che ne prenderà nota nel relativo fascicolo.

ART. 67

AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA

- 1) Non è consentito alcun seppellimento ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di altri aventi diritto. In quest'ultimo caso il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione.
- 2) Le eventuali controversie fra titolari di una tomba o titolari di diritto di sepoltura, vanno risolte direttamente dai medesimi, davanti all'Autorità Giudiziaria, restando estraneo il Comune ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti fra i detti concessionari.
- 3) Salvo dichiarazione preventiva e nominativa, da indicarsi nell'atto di concessione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari di concessione o del diritto di sepoltura, è dato dall'ordine di preminenza.

4) La tumulazione in tombe di famiglia di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeranze nei confronti dei medesimi è consentita qualora vi sia una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, anche di uno solo dei concessionari, con il consenso comunque di tutti i contitolari del diritto d'uso. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeranze è demandata al Sindaco.

ART. 68

TUMULAZIONI PROVVISORIE IN TOMBA DI FAMIGLIA

1) Non è consentita la tumulazione nella tomba di famiglia di persone non appartenenti al nucleo familiare del concessionario per le quali non risulti dall'atto di concessione il diritto alla tumulazione.

2) Il concessionario o il rappresentante dei concessionari, possono comunque disporre per la tumulazione provvisoria di salme, in attesa di assegnazione ad altra sepoltura da parte del Comune. A tal fine, gli stessi produrranno al Sindaco apposita dichiarazione dalla quale risulti chiaramente la loro volontà di consentire l'immissione, a titolo provvisorio, nella tomba di famiglia di persona non avente diritto e che la stessa avviene senza alcun fine di lucro.

3) In tali casi dovrà essere corrisposta al Comune idonea cauzione nella misura del doppio della tariffa in vigore per il trasferimento straordinario di salma.

4) Trattandosi di concessione provvisoria la sua durata non potrà essere superiore a tre anni, rinnovabile per una sola volta. Trascorso tale termine il concessionario della sepoltura ospitante, può chiedere che il Comune provveda al trasferimento della salma in campo comune.

ART. 69

MORTE DEL CONCESSIONARIO

1) In caso di morte del concessionario di una tomba di famiglia, gli eredi legittimi debbono darne comunicazione al Comune entro sei mesi dalla data del decesso, comprovando altresì tale loro qualità mediante produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche ai fini di quanto stabilito dall'art. 67.

2) Trascorso detto termine senza che gli eredi abbiano ottemperato a quanto sopra, il Comune può dichiararli decaduti con la procedura di cui all'art. 74.

3) Qualora la famiglia concessionaria di tomba di famiglia venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura ai sensi dell'art. 65, trascorsi dieci anni dall'ultima tumulazione, il Comune inizierà la procedura di cui all'art. 74 del presente regolamento, per i posti rimasti liberi, fermo restando l'obbligo della conservazione nella sepoltura stessa delle salme o dei resti mortali, con facoltà di procedere alla riduzione in resti delle salme sepolte da oltre quarant'anni e di ridurre le lapidi o monumenti installati.

ART. 70

VIGILANZA

1) Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata, da parte dei concessionari, se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del Sindaco.

2) Il Sindaco esercita la vigilanza su dette sepolture, non solo ai fini della polizia mortuaria, ma anche relativamente all'esercizio del diritto d'uso. In particolare, per le tombe di famiglia, la vigilanza del Sindaco riguarda anche la trasmissione dei diritti d'uso secondo il carattere del sepolcro, in ossequio alla volontà del concessionario originario e alle clausole e condizioni contenute nell'atto di concessione.

ART. 71**DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA**

- 1) Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa conservazione della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritenesse indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, oppure a rimuovere eventuali abusi.
- 2) In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco, previa diffida, da trasmettere a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al rappresentante dei concessionari interessati, di adempiere nel termine di trenta giorni e potrà disporre, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti ed al rimborso delle spese sostenute dal Comune.
- 3) Risultando lo stato di abbandono o di incuria, il Sindaco provvederà alla dichiarazione di decadenza, previa diffida a provvedere in un termine non superiore a quindici giorni, secondo la procedura stabilita dall'art. 74.

CAPO IV**REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI****ART. 72****ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI**

Le concessioni di sepolture private si estinguono oltre che per scadenza del termine, per revoca, per decadenza, per rinuncia, per soppressione del cimitero.

ART. 73**REVOCA**

- 1) La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso, i concessionari hanno diritto ad ottenere, a titolo gratuito, un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante.
- 2) I concessionari hanno diritto, altresì, al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

ART. 74**DECADENZA**

- 1) La decadenza può essere dichiarata dal Comune previa regolare diffida, per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione.
- 2) Se il concessionario e gli aventi causa non risultano reperibili, verrà data comunicazione mediante apposito avviso da affiggersi per 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed agli ingressi del cimitero.
- 3) Decorso un anno dalla data di diffida o dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono è dichiarata la decadenza.
- 4) Nel caso di decadenza non si dà luogo ad alcun rimborso.
- 5) Per le salme e per i resti si provvederà nel seguente modo:
 - a. se la mineralizzazione risulta completa, i resti saranno depositati nell'ossario comune;
 - b. se la mineralizzazione non è completa la salma, decorsi almeno quarant'anni dalla tumulazione, verrà inumata, previa perforazione del feretro metallico, in campo comune per il periodo occorrente.

ART. 75

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

- 1) Il concessionario potrà rinunciare alla concessione della tomba di famiglia solo a favore del Comune. In caso di rinuncia si ha diritto al rimborso dello 0,50 % della tariffa in vigore per tombe analoghe al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione di anno superiore a sei mesi di durata residua della concessione.
- 2) La rinuncia da parte del contitolare, se a favore di uno o tutti gli altri contitolari purché parenti entro il terzo grado della stessa tomba, costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata ove risulti la rinuncia della specifica quota di diritto a favore dell'altro concessionario.
- 3) Il concessionario di una tomba avuta in uso perpetuo può ad essa rinunciare avendo diritto al rimborso del 50% della tariffa in vigore per la concessione di tomba di famiglia avente caratteristiche similari.
- 4) Qualora la rinuncia della concessione avvenga, per motivi che dovranno essere accertati dall'Amministrazione, entro un anno dalla stipula del contratto senza che il manufatto sia usato, al concessionario verrà restituita una somma pari all'intero importo versato diminuito dell'uno per cento dello stesso.

ART. 76

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI LOCULI, CELLETTE E FOSSE A TERRA

- 1) La rinuncia alla concessione di loculi, cellette e fosse a terra può avvenire per trasferimento della salma o dei resti in altra sepoltura o per cause che devono essere valutate ed accolte dall'Amministrazione Comunale.
- 2) In questo caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari ad 1/60 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata.
- 3) Dall'importo del rimborso di cui al precedente comma 2) sarà detratto il costo per il ripristino della lapide nella misura fissata dall'Ufficio Tecnico comunale in base all'effettivo costo del ripristino.
- 4) Non si fa luogo a rimborsi per le rinunce che intervengono negli ultimi cinque anni della concessione.
- 5) Nel caso di rinuncia alla concessione di loculi o fosse a terra perpetui spetteranno al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso del 50 % della tariffa in vigore per le concessioni quarantennali di loculi e fosse a terra.

ART. 77

SOPPRESSIONE CIMITERI

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

ART. 78

SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

Per la costruzione ed uso delle cappelle private fuori dal cimitero comunale, si applicano le norme di cui al capo XXI del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 79

CAUTELE

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazione, cremazione, trasporto salma ad altra sepoltura, etc...) od una concessione (loculi, tomba di famiglia, cellette o fosse a terra) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2) In caso di contestazioni, l'Amministrazione resterà estranea alla azione che ne consegue. Essa si limiterà... per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 80

SANZIONI

I contravventori delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 nr. 1265 come modificato dall'art. 3 della Legge 12.07.1961 n. 603 e dagli articoli 32 e 113 della Legge 24.11.1981 n. 689.

ART. 81

VALIDITA'

1) Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli aventi titolo dovranno trasmettere al Comune i documenti da cui risulti il diritto d'uso di una concessione in base alle disposizioni regolamentari vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2) Sempre entro il termine stabilito al comma precedente, essi dovranno nominare il rappresentante secondo quanto disposto dall'art. 66, comma 3), del presente regolamento.

3) Nel caso non esistessero documenti originari di concessione perché smarriti o distrutti, gli interessati potranno presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale dichiarino di essere a conoscenza che la concessione era stata fatta a favore di un loro familiare prima del D.P.R. 20.10.1975, n. 803.

4) Trascorso il termine previsto nel comma 1), si applicano le norme del presente regolamento.

ART. 82

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e nella circolare nr. 24 del 24.06.93 del Ministero della Sanità pubblicata sulla G.U. 08.07.93 nr. 158.